

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2023, n. 54-7057

D.lgs. 152/2006, articolo 25, comma 5. D.G.R. 55-2851 del 7 novembre 2011. Proroga dei termini di validita' del giudizio di compatibilita' ambientale di cui alla D.G.R. 22 giugno 2018, n. 25-7082, per il progetto di recupero morfologico e ambientale del sito di cava di C.na Guendalina, in Comune di Pozzolo Formigaro, Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo di Genova, presentato dal Consorzio COCIV. COD. M1796A.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

il progetto denominato "riqualificazione ambientale dell'area di cava in località C.na Guendalina del Comune di Pozzolo Formigaro (AL)", presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è stato sottoposto alla procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), conclusasi con il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato, espresso con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-7082 del 22 giugno 2018, secondo la quale "il giudizio di compatibilità ambientale, per i lavori di riqualificazione ambientale dell'area di cava in località C.na Guendalina del Comune di Pozzolo Formigaro (AL)", ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data" di approvazione della medesima con scadenza 22 giugno 2023;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-7082 del 22 giugno 2018, risultava comprensiva del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 23/2016 inerente al progetto: "*Tratta AV/AC- Terzo Valico dei Giovi - Variante ed ampliamento del Progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Guendalina*", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), fissando al 22 giugno 2021 la scadenza dell'autorizzazione per il recupero ambientale dell'area di cava in oggetto; successivamente, l'efficacia dell'autorizzazione ex l.r. 23/2016 è stata prorogata ex lege dai Decreti relativi allo stato di emergenza pandemica da COVID-19 fino al 29 giugno 2022.

Dato atto che:

l'ottemperanza delle condizioni ambientali ante opera nn. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 di cui all'allegato A della D.G.R. 22 giugno 2018, n. 25-7082 è stata verificata dal Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte in data 30 settembre 2018, e che per le condizioni ambientali della fase di corso d'opera non è stata ancora presentata formale istanza da parte del proponente, e che le medesime saranno oggetto di verifica (ex art. 28 del D.lgs. 152/06), durante la fase di corso d'opera nel periodo temporale oggetto di proroga;

in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 242 del 11/07/2022 la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione, con scadenza al 29 giugno 2024.

Preso atto che:

con nota prot. n. 3955 del 07/04/2023, il Direttore del Consorzio COCIV, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998, domanda di proroga per anni 5, del Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui alla DGR 22 giugno 2018, n. 25-7082. per il "*Tratta AV/AC - Terzo Valico dei Giovi - Variante ed ampliamento del Progetto di recupero ambientale del sito di cava di Cascina Guendalina*", localizzato in Comune di Pozzolo Formigaro (AL), motivando che tale proroga è necessaria per il completamento dei lavori finalizzati al recupero morfologico e ambientale del sito.

Richiamato che:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'articolo 25, comma 5, dispone che: "il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione

a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente"; con D.G.R. n. 55-2851 del 7 novembre 2011, sono state approvate le indicazioni procedurali inerenti ai procedimenti di proroga dei provvedimenti finali della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale, secondo le quali, in particolare, è possibile per il proponente di presentare, in corso d'opera, motivata richiesta di proroga del predetto termine del giudizio di VIA prima della scadenza dell'atto, fissando il termine di durata del procedimento per il rilascio del provvedimento di proroga in sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Dato atto che, dall'istruttoria del Settore "Polizia Mineraria, Cave e Miniere" della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, come da documentazione agli atti, risulta che:

- il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile del suddetto Settore, a suo tempo individuato dal Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per l'espletamento della procedura di VIA inerente al progetto, ha conseguentemente convocato in data 11 maggio 2023, in modalità sincrona in videoconferenza, la riunione dell'Organo tecnico regionale, a seguito della quale i rappresentanti delle Direzioni regionali interessate hanno preso in esame la richiesta di proroga e la documentazione inoltrata a corredo;
- dalle risultanze e da tutti gli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale è emerso che le condizioni ambientali al contorno dell'area interessata non risultano modificate rispetto a quanto esaminato e valutato nel progetto originario e non sono emersi elementi critici tali da rendere necessario un approfondimento con riferimento alle principali componenti ambientali;
- il provvedimento di proroga presuppone una rivalutazione degli interessi che si contrappongono nel procedimento amministrativo, ma, per il suo carattere parziale e limitato, non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione dell'originario provvedimento;
- la documentazione presentata attesta che l'avanzamento del recupero morfologico della cava Guendalina è pari a circa il 50%, è quindi stata richiesta la proroga dell'efficacia del Giudizio di Compatibilità ambientale rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale del 22/06/2018 n. 25-7082, per 5 anni oltre l'attuale scadenza fissata al 22/06/2023, al fine di portare a compimento il recupero morfologico e ambientale della cava C.na Guendalina;
- lo stato dei luoghi non è progredito da settembre 2021 in relazione ai conferimenti di terre e rocce da scavo, in quanto la viabilità di accesso, posta a sud-est del sito di cava, è stata interrotta dalla messa in esercizio della nuova linea ferroviaria Pozzolo – Rivalta (denuncia di sospensione dei lavori Prot. DT2/DCP5/SP/fr/02501/2 del 16 settembre 2021);
- il proponente ha iniziato le attività di spostamento dell'area servizi-logistica dal lato sud al lato nord dell'area di cava ed è in fase di realizzazione la viabilità di accesso al sito da nord (denuncia di ripresa lavori prot. DT2/0376 del 28.10.2022);
- sussistono le condizioni per concedere la proroga richiesta del termine di validità del provvedimento di VIA espresso con D.G.R. 22 giugno 2018, n. 25-7082, nel rispetto delle prescrizioni impartite da quest'ultima.

Vista la Direttiva 2014/52/UE "Valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati progetti (VIA)";

vista la D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 "Indicazioni applicative in merito alle nuove modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale online";

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto l’art. 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. 7 novembre 2011, n. 55-2851 “Proroga dei provvedimenti finali conclusivi della fase di valutazione della procedura di VIA di competenza regionale. Indicazioni procedurali e definizione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo”;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. n. 8-3161/2016 del 18 aprile 2016 e la successiva D.G.R. di proroga del giudizio di Via del 28 luglio 2020, n. 7-1746;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

visto la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024;

visto l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 “Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046”.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto degli esiti istruttori di cui in premessa, favorevoli ad accogliere l'istanza prot. n. 3955 del 07/04/2023 , presentata dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), di proroga dei termini di validità del giudizio di compatibilità ambientale condizionato, di cui Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-7082 del 22 giugno 2018, per i lavori di riqualificazione ambientale dell’area di cava in località C.na Guendalina del Comune di Pozzolo Formigaro (AL)”, per anni 5 (cinque) con scadenza 21 giugno 2028;

di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, l'invio della copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)